COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dallo statuto comunale e dalle norme di leggi vigenti, disciplina l'attività del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei Consiglieri.

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 2 - Presidenza della seduta

1. Il Sindaco, ai sensi dello statuto comunale, presiede di diritto il Consiglio.
2. Nella sua qualità di Presidente del Consiglio il Sindaco:
   a) rappresenta il Consiglio comunale;
   b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
   c) redige l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta;
   d) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
   e) riceve le proposte, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste dei Consiglieri da sottoporre al Consiglio, comprese le mozioni di sfiducia di cui alla vigente disciplina;
   f) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
   g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
   h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
3. Il Sindaco esercita le funzioni di Presidente del Consiglio con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la presidenza del Consiglio compete al vice Sindaco e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, al Consigliere anziano.

ARTICOLO 3 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. Il Sindaco, inoltre, è tenuto a convocare il Consiglio se ne fa richiesta almeno un quinto dei Consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e deve essere corredata delle proposte o mozioni da sottoporre al Consiglio. In tal caso, la riunione si deve tenere entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
3. La convocazione è effettuata con l'utilizzo di strumenti informatici ed è validamente recapitata se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato tempestivamente dal Consigliere comunale con dichiarazione scritta e revocabile indirizzata al Sindaco. In caso di impossibilità all'utilizzo degli strumenti informatici il Consigliere chiede al Sindaco il recapito della convocazione con altri mezzi idonei alla sua immediata ricezione.
4. La convocazione viene fatta tramite posta elettronica ordinaria o certificata, da inviare almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Se l'ordine del giorno prevede la trattazione di argomenti di particolare rilievo, quali le linee programmatiche, il piano regolatore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nel computo dei cinque giorni non si considerano i giorni festivi. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato o consegnato a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della seduta e la notifica nei casi di urgenza potrà avvenire anche per via telefonica accompagnata da un breve messaggio telefonico ("sms" o simili).
5. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione della seduta;
   b) l'indicazione se trattasi di convocazione d'urgenza;
   c) l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno della seduta).

6. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione, che deve tenersi almeno un giorno dopo la prima.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio contestualmente alla convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato (avvisi su luoghi pubblici e sulla Home page del Sito Istituzionale), in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Le proposte di deliberazione e la documentazione relative a ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri con deposito presso la Segreteria comunale o con modalità elettroniche almeno 48 ore prima della data della seduta. A richiesta le proposte di deliberazione e la documentazione saranno inviate ai Consiglieri tramite posta elettronica almeno 48 ore prima della data fissata per il consiglio. Nella eventualità che i file relativi siano troppo grandi per l'invio, ciò sarà comunicato e sarà fornita copia con altra modalità di volta in volta individuata. I Consiglieri, durante l'orario dei rispettivi uffici, hanno facoltà di prendere visione delle proposte, dei relativi allegati e di tutti gli atti in essi richiamati e di assumere presso gli uffici comunali tutte le informazioni che ritengono necessarie.

ARTICOLO 4 - Formulazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno per il Consiglio deve essere formulato, di norma, secondo le seguenti priorità di argomenti:
   a) surroga dei Consiglieri comunali;
   b) approvazione verbali delle sedute precedenti;
   c) ratifica delle deliberazioni assunte in via d'urgenza;
   d) interpellanze, mozioni;
   e) proposte di iniziativa consiliare;
   f) altri argomenti;
   g) comunicazioni.

ARTICOLO 5 - Pubblicità e luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, a eccezione dei casi in cui la segretezza è richiesta dalla legge o quando il Consiglio deve deliberare su questioni concernenti la sfera personale.
2. Le sedute del Consiglio comunale, di norma, si tengono nell'apposita sala. Il Sindaco può disporre, per ragioni di ordine pubblico o per consentire una più ampia partecipazione della cittadinanza o per ragioni di rilevanza sociale, che la seduta si tenga in altra sede.
3. Nei giorni in cui si tengono le sedute del Consiglio vengono esposte all'esterno della residenza municipale la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione Europea.

ARTICOLO 6 - Partecipazione degli assessori esterni

1. Alle sedute del Consiglio, sia pubbliche che segrete, partecipano gli assessori esterni con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 7 - Svolgimento delle sedute

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Segretario Comunale procede all'appello nominale dei Consiglieri. Constatata la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, il Presidente dà atto della presenza del numero legale e pone in discussione i punti all'ordine del giorno della seduta.
2. Se all'appello non risulta presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, si procede ad altri appelli a intervalli di 10 minuti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
3. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno quattro componenti.
4. Dopo ogni sospensione, la seduta riprende previo appello nominale dei Consiglieri.
5. Durante la seduta il Sindaco non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesta o quando il Consiglio debba procedere a votazione. Se si verifica l'assenza del numero legale, il Sindaco sospende la seduta e fa procedere ad appelli come previsto dal precedente comma 2. Trascorsa un'ora senza esito, il Sindaco dichiara deserta la seduta per gli argomenti ancora da trattare.
6. Subito dopo l'appello, il Sindaco procede alla nomina di tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza. Gli scrutatori hanno il compito, insieme al Sindaco e al Segretario Comunale, di verificare la regolarità delle votazioni, sia palesi che segrete, e di accertarne i risultati.

7. Effettuata la nomina degli scrutatori, il Sindaco può fare comunicazioni, di norma quale ultimo punto all'O.d.G., su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'o.d.g., nel rispetto del limite temporale di 10 minuti.
8. Il Sindaco può eccezionalmente consentire brevi comunicazioni da parte dei singoli Consiglieri dirette a sottolineare e a portare a conoscenza del Consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina. In tale caso i Consiglieri debbono preventivamente informare il Sindaco dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a 5 minuti.
9. Sugli argomenti delle comunicazioni non sono consentiti interventi.
10. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine di iscrizione con le modalità previste nei successivi articoli. Modifiche dell'ordine di trattazione, se richieste, possono essere consentite dal Sindaco purché nessuno si opponga. In caso contrario la proposta viene posta ai voti e si ritiene accettata se essa è approvata a maggioranza dei votanti, con la possibilità di un intervento favorevole e uno contrario per non più di 3 minuti ciascuno.
11. Se una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.
12. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta. Nessuna proposta già respinta può essere ripresentata nella stessa seduta a meno che abbia riportato un uguale numero di voti favorevoli e contrari: in tal caso si procederà a immediata e successiva votazione senza discussione.

ARTICOLO 8 - Ordine della discussione

1. Su ogni argomento la discussione è aperta con l'enunciazione dell'oggetto della proposta da parte del Sindaco. Seguono nell'ordine: l'illustrazione della proposta stessa da parte del relatore e gli interventi dei Consiglieri.
2. La discussione termina con l'eventuale replica del proponente.
3. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine delle domande, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
4. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale.
5. Se, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
6. Nella trattazione dello stesso argomento gli interventi dei Consiglieri devono essere contenuti nel limite di cinque minuti, fatta salva una diversa disposizione del presente Regolamento.
7. Ciascun Consigliere può intervenire solo una volta nella discussione dello stesso argomento, se non per la replica di cui al comma 1, per la dichiarazione di voto, per fatto personale o per questione pregiudiziale o sospensiva.
8. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno, fatta salva una diversa disposizione del presente regolamento.
9. Il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
10. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto a un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Se uno o più Consiglieri di un gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono ugualmente essere contenuti entro i cinque minuti ciascuno, fatta salva una diversa disposizione del presente regolamento.
11. La dichiarazione di voto consiste in una sintetica motivazione del voto.
12. I limiti di tempo previsti dai commi precedenti possono essere ampliati, a seguito di decisione del Consiglio, per le discussioni relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al bilancio consuntivo, al piano regolatore generale o ad altri argomenti di particolare interesse.
13. Dopo le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione complessiva della proposta.
14. Se previsto dalla legge o dallo statuto o se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, la proposta può essere votata per parti o articoli. In tal caso, alla discussione generale segue quella sui singoli articoli o parti e sui relativi emendamenti. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni

gruppo per dichiarazione di voto. Terminata la votazione dei singoli articoli o parti, seguono le dichiarazioni di voto e la votazione sulla proposta nel suo complesso.
15. I Consiglieri hanno il diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero nei limiti temporali stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto dell'argomento oggetto della discussione.
16. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco, né può interrompere o disturbare gli interventi degli altri Consiglieri che abbiano in quel momento la parola.
17. I Consiglieri non devono fare riferimenti alla vita privata e alle qualità personali degli amministratori o di altre persone ove non siano attinenti all'oggetto della discussione, richiedendo, in tal caso, ove previsto, la seduta segreta.
18. Se un Consigliere non si attiene alle disposizioni di cui ai commi precedenti il Sindaco lo richiama e, dopo il secondo richiamo, gli toglie la parola.

ARTICOLO 9 - Votazioni

1. Le votazioni, di norma, sono fatte in forma palese, per alzata di mano e, nei casi previsti dal presente regolamento, per appello nominale.
2. Le votazioni a scrutinio segreto sono fatte quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Nella votazione in forma palese il Sindaco pone ai voti la proposta, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e, infine, gli astenuti a indicare la loro posizione. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario e degli scrutatori, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Quando la votazione avviene a scrutinio palese, gli astenuti sono computati tra i presenti, ma non tra i votanti.
5. Il voto segreto si esprime scrivendo sulla apposita scheda SI o NO se si tratta di approvare o respingere una proposta, oppure scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati se si tratta di elezione o nomina. Nel caso di nomine a uffici diversi dovrà procedersi a votazioni separate. Le schede imbrattate o che portino segni di riconoscimento sono dichiarate nulle. Nel caso di elezioni o nomine se il candidato, o i candidati, o parte dei candidati non raggiungono il quorum necessario, ove non esista diversa disposizione di legge, norma statutaria o di regolamento, si potrà procedere fino a tre scrutini. Al termine della seduta, le schede vengono distrutte, salvo diversa determinazione del Consiglio.
6. La votazione iniziata non può essere interrotta e non è concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per segnalare anomalie procedurali o irregolarità nella votazione medesima.
7. Se si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.
8. L'irregolarità può essere accertata dal Sindaco o essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Sindaco.

ARTICOLO 10 - Ordine delle votazioni

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
   a) la questione pregiudiziale;
   b) la questione sospensiva;
   c) gli emendamenti intesi a modificare la proposta o parte di essa, mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte.
   d) le singole parti della proposta, se la votazione per parti separate è prevista dalla legge o dallo statuto o è stata richiesta dalla maggioranza del Consiglio;
   e) la proposta nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

ARTICOLO 11 - Esito delle votazioni

1. In tutti i casi in cui la legge o i regolamenti comunali non dispongano diversamente, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti o, nel caso di scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che non partecipano alla votazione allontanandosi dall'aula non si computano per la validità della seduta.
5. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e può essere iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto o dal presente Regolamento, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione. Essa può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o regolamento, la maggioranza semplice dei voti validi e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 12 - Disciplina in aula

1. Durante i lavori consiliari tutti sono tenuti a usare un comportamento e un linguaggio civile e rispettoso delle altrui opinioni e libertà.
2. I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intera assemblea, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Sindaco per un richiamo al regolamento o all'argomento oggetto di discussione.
4. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Sindaco lo richiama.
5. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
6. Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite.
7. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.
8. Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere la seduta.
9. Il Sindaco non può allontanare i Consiglieri dall'aula, salvo il caso in cui un Consigliere provochi gravi turbative al sereno svolgimento dei lavori e dopo ripetuti richiami persista in tale atteggiamento.

ARTICOLO 13 - Presenza del pubblico

1. I cittadini possono assistere alle sedute del Consiglio, con la sola eccezione di quelle segrete, nell'apposito spazio, in silenzio e astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.
2. Se uno o più cittadini ostacolano o disturbano il funzionamento del Consiglio, o disturbano o minacciano i singoli Consiglieri, il Sindaco ne ordina l'allontanamento. Nei casi più gravi può sospendere o sciogliere la seduta.
3. Ai servizi di informazione, ove richiesto e possibile, sarà riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico. A tali servizi è consentito seguire i lavori del Consiglio nelle forme opportune: la ripresa televisiva, la trasmissione radio e l'ingresso di operatori TV o fotografi nella parte riservata ai Consiglieri, sono autorizzati dal Sindaco previa acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti.

ARTICOLO 14 - Persone ammesse nell'aula delle adunanze

1. Nessuna persona estranea al Consiglio, a esclusione degli assessori esterni, può avere accesso, durante la seduta, nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario e agli impiegati addetti al servizio di segreteria potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone, funzionari o tecnici per l'illustrazione, a richiesta del Sindaco, delle materie stesse.

ARTICOLO 15 - Polizia nell'aula delle adunanze

1. Per il servizio di polizia nell'aula, il Sindaco si avvale della polizia locale e/o delle FF.OO..
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri se non per ordine del Sindaco dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ARTICOLO 16 - Sospensione delle sedute

1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può sospendere la seduta nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dei precedenti articoli.
2. Il Sindaco può altresì sospendere la seduta, sentita la conferenza dei capigruppo, per problemi attinenti all'organizzazione dei lavori e alla partecipazione dei Consiglieri. Tali sospensioni non possono eccedere l'ora.
3. Uno o più Consiglieri possono proporre la sospensione della seduta motivandone la richiesta per non più di 5 minuti; un solo altro Consigliere ha facoltà di intervenire in senso contrario nello stesso limite di tempo. La proposta deve quindi essere messa a votazione e sarà accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17 - Fatto personale

1. Il Consigliere che nel corso della discussione sia stato censurato nella sfera privata o al quale siano stati attribuiti fatti e comportamenti ritenuti non veri può chiedere di parlare per fatto personale.
2. La richiesta d'intervento per fatto personale deve essere avanzata al Sindaco al termine dell'intervento in corso, indicando le affermazioni che danno origine al fatto personale e il loro autore. Il Sindaco, se ritiene fondate le motivazioni della richiesta, concede la parola per fatto personale nel limite di 5 minuti. Chi ha dato origine con le sue affermazioni alla richiesta d'intervento per fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare le proprie affermazioni nello stesso limite di tempo di 5 minuti.
3. Se il Sindaco non ritiene sufficientemente motivata la richiesta di intervento per fatto personale, ma il richiedente insiste, si pronuncia il Consiglio con votazione palese, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa o fare apprezzamenti o mettere in discussione le votazioni eseguite. In tal caso il Sindaco, dopo averlo richiamato una sola volta, può togliere la parola al Consigliere e chiudere la discussione.

ARTICOLO 18 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, o durante la discussione, se ne sono emerse ragioni nel corso della stessa, può essere proposta questione pregiudiziale o sospensiva. La questione pregiudiziale o sospensiva ha carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio comunale non si sia pronunciato su di essa.
2. La questione "pregiudiziale" si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
3. La questione "sospensiva" si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre al proponente, un solo Consigliere contrario e per un periodo non superiore a 5 minuti. La proposta si intende accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto e del presente regolamento.
2. Sulla mozione d'ordine, oltre il proponente, può parlare esclusivamente un solo Consigliere contrario per non più di 5 minuti. La proposta si intende accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 20 - Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La convocazione viene fatta con le stesse modalità previste per le sedute di prima convocazione.
3. Se l'avviso relativo alla prima convocazione stabiliva anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso questa si renda necessaria, il Sindaco dà comunicazione formale ai Consiglieri presenti del rinvio alla seduta di seconda convocazione e ne dispone la pubblicazione all'albo pretorio.
4. La seduta di seconda convocazione è valida solo se si raggiunga la presenza di quattro componenti. Si procederà a nuovi appelli a intervalli di 10 minuti. Trascorsa un'ora senza che sia raggiunto il numero legale, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
5. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco: gli strumenti urbanistici generali e le

variazioni agli stessi, i regolamenti, la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio. Restano salve le norme di legge e di Statuto che richiedono maggioranze speciali.

ARTICOLO 21 - Sedute aperte

1. A iniziativa del Sindaco o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio, possono essere convocate sedute consiliari aperte agli interventi di rappresentanti di Enti o associazioni per dibattere questioni generali o di particolare importanza dalle quali non possono scaturire deliberazioni di sorta.
2. La seduta aperta deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti proponenti. La convocazione dei Consiglieri è fatta con le modalità previste all'art. 3 del presente regolamento. Della seduta e del relativo argomento deve essere congruamente informata la cittadinanza.
3. Le sedute aperte possono essere tenute anche senza la presenza del numero legale dei Consiglieri.
4. Le modalità di svolgimento della seduta aperta sono stabilite dal Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo.
5. Il Consiglio in seduta aperta può concludersi, se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con l'approvazione di un ordine del giorno votato esclusivamente dai componenti del Consiglio con le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 22 - Verbali delle sedute

1. Di ogni adunanza è steso dal Segretario Comunale il verbale che è firmato dal Presidente della seduta e dallo stesso Segretario.
2. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate per la validità della seduta, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun intervento inerenti il punto all'O.d.G.
3. Ogni Consigliere ha diritto, a semplice richiesta, che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario Comunale il testo della dichiarazione, se breve, o presentarlo per iscritto.
4. Nel verbale devono essere indicati, inoltre:
   a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
   b) il numero dei votanti;
   c) il numero e il nome degli astenuti;
   d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
   e) il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
   f) il nominativo degli scrutatori.
5. Ogni Consigliere ha diritto, a semplice richiesta, che nel verbale si evidenzino il proprio voto palese e i motivi del medesimo.
6. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai Consiglieri sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso se presente, o, in caso di assenza, a richiesta del Sindaco; è fatto salvo al Consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti o precisazioni.
7. La parte del verbale relativa alle sedute segrete deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone od in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica. Nel processo verbale delle sedute segrete, il nome degli intervenuti è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.
8. Il verbale di una seduta può consistere nell'insieme degli atti adottati o comunque discussi dal Consiglio nella seduta medesima, purché gli stessi contengano tutte le indicazioni e gli elementi richiesti dal presente articolo.
9. I verbali sono approvati dal Consiglio, di norma, nella seduta successiva a quella di riferimento e ogni Consigliere può chiedere le opportune rettifiche che saranno annotate nel verbale della seduta in corso. Se il Sindaco o un Consigliere lo ritiene necessario, le rettifiche richieste dovranno essere previamente sottoposte al voto del Consiglio.

ARTICOLO 23 - Registrazioni audio e video

1. Per finalità connesse con la redazione del verbale la segreteria comunale può curare la registrazione delle sedute consiliari con mezzi idonei audio video.
2. Le registrazioni di cui sopra possono essere rese pubbliche attraverso il sito del Comune per finalità di trasparenza e informazione pubblica ai cittadini.

3. E' possibile la ripresa totale o parziale delle sedute a mezzo di videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazioni e previa autorizzazione del Sindaco.
4. E' tassativamente vietata ogni altra forma di registrazione, sotto forma di audio e video, con finalità di carattere privato, salve motivate eccezioni a discrezione del Sindaco.
5. Tutto il materiale della registrazione audio e/o video è ordinato, archiviato e conservato agli atti per una durata pari all'anno solare.

ARTICOLO 24 - Segretario

1. Le funzioni di segretario del Consiglio spettano al Segretario Comunale.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio.
3. Il Segretario può farsi supportare, per quanto riguarda la stesura dei verbali, da personale dell'ufficio segreteria che può, quindi, essere presente in aula.

TITOLO II ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 25 Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Il Sindaco e la Giunta presentano al Consiglio le proposte dei provvedimenti amministrativi di competenza dello stesso.
2. I Consiglieri possono presentare proposte di deliberazione su ogni argomento di competenza consiliare.
3. I Consiglieri possono presentare altresì proposte di atti amministrativi aventi carattere di indirizzo.
4. I Consiglieri hanno diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti per la stesura della proposta. Tale collaborazione riguarderà l'individuazione e la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria e la formulazione tecnico-giuridica della proposta. Prima della presentazione della proposta, i Consiglieri possono presentare al Sindaco formale richiesta per ottenere la collaborazione degli uffici, indicando l'oggetto del provvedimento che s'intende proporre. Il Segretario Comunale, nel termine di 10 giorni, comunica il nominativo del responsabile del procedimento che dovrà prestare la collaborazione richiesta. Il Segretario Comunale comunica l'accoglimento dell'istanza di collaborazione al funzionario individuato, che è tenuto a concludere il procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 26 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta a impegnare l'Amministrazione, a orientarne l'attività o a censurarne l'operato.
2. Le mozioni, firmate da uno o più Consiglieri devono essere presentate al Segretario Comunale.
All'ordine del giorno delle sedute devono essere iscritte tutte le mozioni presentate almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio. Tutte le mozioni, comunque, devono essere discusse dal Consiglio entro 45 giorni dalla presentazione.
3. La discussione delle mozioni prevede la relazione del primo firmatario, che deve essere svolta nel limite massimo di dieci minuti, cui seguono l'intervento del Sindaco o suo delegato, dei Consiglieri e la replica del proponente. Gli interventi e la replica devono essere effettuati ciascuno nel limite di cinque minuti. Terminata la discussione, la mozione viene posta ai voti, con possibilità di esprimere una dichiarazione di voto della durata di tre minuti.
4. Se all'ordine del giorno sono poste più mozioni aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi, si svolgerà un'unica discussione nei limiti fissati al precedente comma ed è consentita un'unica dichiarazione di voto.
5. Sulle mozioni approvate relaziona il Sindaco o l'assessore delegato in sede di rendiconto annuale.

ARTICOLO 27 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 è iscritta al primo punto della seduta che la prevede all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La discussione della mozione di sfiducia avviene con le seguenti modalità:

a) relazione del primo firmatario nel limite di un'ora;
b) intervento del Sindaco nel limite di un'ora;
c) interventi di Consiglieri nel limite ciascuno di 20 minuti;
d) replica del Sindaco nel limite di un'ora;
e) dichiarazioni di voto nel limite, ciascuna, di 10 minuti;
f) votazione palese per appello nominale.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, la seduta del Consiglio si conclude senza passare all'esame di eventuali altri punti all'ordine del giorno; si procede quindi allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell' art.141 del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 28 Ordini del giorno

1. Tramite l'approvazione di "ordini del giorno", il Consiglio può esprimere un apprezzamento, un auspicio, un indirizzo, un desiderio, un voto augurale anche su questioni esulanti la competenza amministrativa.
2. Gli ordini del giorno, firmati da uno o più Consiglieri, devono essere presentati al Segretario Comunale e devono essere portati alla discussione del Consiglio nella prima seduta utile, purché pervenuti con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta.
3. Per la discussione sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare il primo firmatario nel limite di 10 minuti, quindi un Consigliere per ogni gruppo nel limite di 5 minuti.
4. Gli ordini del giorno aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi saranno oggetto di unica discussione nei limiti fissati al precedente comma.
5. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione, senza dichiarazione di voto.

ARTICOLO 29 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o s'intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto al Segretario Comunale, indicando se è a risposta scritta od orale; in mancanza di indicazione, si intende a risposta scritta.
3. All'interrogazione a risposta orale deve essere data risposta nella prima seduta utile purché pervenuta con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta.
4. All'interrogazione a risposta scritta deve essere data risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione.
5. L'interrogazione a risposta orale viene letta nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. L'interrogante ha la facoltà di illustrare l'interrogazione nel tempo massimo di cinque minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore non possono superare i dieci minuti. E' facoltà dell'interrogante dichiarare se sia soddisfatto o meno, nel limite di cinque minuti che saranno raddoppiati se ha rinunciato all'illustrazione.
6. Se l'interrogazione è firmata da più Consiglieri, la dichiarazione di cui sopra spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, a uno degli altri firmatari.
7. Se nessuno degli interroganti si trova presente all'adunanza, l'interrogazione si trasforma in interrogazione a risposta scritta.
8. Le interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi ricevono unica risposta.
9. Le interrogazioni sono trattate secondo l'ordine di presentazione.

ARTICOLO 30 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa le iniziative che l'Amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo.
2. L'interpellanza deve essere presentata per iscritto al Segretario Comunale. Ad essa viene data risposta orale nella prima seduta utile purché pervenuta con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta.
3. L'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore non possono superare i 15 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.
4. Se l'interpellante non è soddisfatto e intende promuovere una discussione sulle dichiarazioni ricevute, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere. Ove l'interpellanza fosse

firmata da più Consiglieri il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, a uno degli altri firmatari. Se l'interpellante non si trova presente alla adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta, salva intervenuta richiesta di differimento per giustificati motivi.
5. Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
6. Le interpellanze vengono trattate secondo il loro ordine di presentazione.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 31 Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla competenza del Consiglio. Essi esercitano tale diritto con la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte relative ad argomenti già iscritti all'o.d.g del Consiglio.
2. Le modalità di presentazione della proposta di deliberazione sono stabilite al precedente art. 25.
3. Gli emendamenti alle proposte relative ad argomenti già iscritti all'o.d.g del Consiglio consistono in: correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta, che non ne svuotino la sostanza. Gli emendamenti sono presentati al Segretario Comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare. Se si tratta di emendamenti di limitata entità, possono essere presentati, anche in forma orale, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Se l'accoglimento di un emendamento presentato nel corso della seduta presuppone l'acquisizione di elementi di valutazione, la trattazione della proposta in esame su richiesta del Segretario viene rinviata a dopo la discussione dell'ultimo punto all'o.d.g.. Se tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la proposta viene rinviata alla seduta successiva.
5. Le proposte di integrazioni, adeguamenti o modifiche alle linee programmatiche di mandato di cui all'art. 9 bis dello Statuto, devono essere presentate dai Consiglieri tramite appositi emendamenti, con le modalità indicate al precedente comma 3.

ARTICOLO 32 Diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e istanze di sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze, con le modalità indicate negli articoli 26 e seguenti.
2. I Consiglieri possono presentare ogni altra istanza di sindacato ispettivo con le stesse modalità previste per l'interrogazione. La risposta a tale tipo di istanza deve essere data, dal Sindaco, entro trenta giorni.

ARTICOLO 33 Diritto d'informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai Consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
3. I Consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 34 Diritto di accesso agli atti e rilascio di copie

1. I Consiglieri, in quanto tali, per espletare il loro mandato hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I Consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai Consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. I Consiglieri hanno diritto di richiedere il rilascio di copia degli atti, provvedimenti e deliberazioni, ad eccezione di quelli che risultano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.comune.cessapalombo.mc.it/) e quindi liberamente consultabili, in modo da non inficiare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici comunali.

5. Per quanto riguarda le delibere di Giunta Comunale, l'Ufficio Segreteria comunica l'elenco delle delibere adottate ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità stabilite al successivo art. 36 comma 5 del presente regolamento.
6. Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal Consigliere in formato digitale entro cinque giorni dalla domanda.
7. Qualora, per la mole della documentazione richiesta, non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine di cui sopra, si provvede entro trenta giorni.
8. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei Consiglieri.
9. I Consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto nel caso di accesso è esclusa la notifica ai controinteressati.

ARTICOLO 35 Doveri

1. E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o comunicare le assenze, con ogni possibile modalità, al Sindaco. Il Consigliere che entra dopo l'appello iniziale o si assenta dalla seduta avverte il Segretario Comunale perché ne prenda nota.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere e di parenti o affini sino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione si estende ai componenti delle commissioni consiliari.

TITOLO IV GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ARTICOLO 36 Gruppi consiliari e loro capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari con apposita dichiarazione resa nella prima seduta del Consiglio, successiva all'elezione, nella quale comunicano anche il relativo capogruppo. Analogamente può procedersi in qualsiasi momento della legislatura.
2. Ciascun gruppo è composto da due o più Consiglieri. Se una lista è rappresentata da un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo consiliare.
3. In corso di mandato i Consiglieri possono cambiare gruppo, costituire, nei limiti di cui al precedente comma, nuovi gruppi, cambiare capogruppo; tali circostanze dovranno essere comunicate al Sindaco, che dovrà informarne l'assemblea nella prima seduta utile.
4. Ai capigruppo consiliari viene trasmesso tramite posta elettronica, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'elenco delle deliberazioni della Giunta comunale ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. 267/2000. Qualora il Consigliere non disponga di una casella di posta elettronica, l'elenco sarà lasciato a disposizione in apposita cartella presso la Segreteria del Comune.

ARTICOLO 37 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è a supporto del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco su argomenti e questioni di particolari importanza o su richiesta dei capigruppo per argomenti di competenza del Consiglio comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco può provvedere il vice Sindaco.
3. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal Sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal Sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 38 Commissioni permanenti, temporanee o speciali

1. Su iniziativa del Sindaco, della Giunta comunale o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunale, il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, l'istituzione di commissioni permanenti, temporanee o speciali formate per scopi specifici.
2. La commissione è composta da cinque Consiglieri, tre di maggioranza e due di minoranza, e il Presidente viene nominato in seno alla stessa.

3. In caso vengano istituite Commissioni con finalità di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse dovrà essere riservata a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39 Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari nei limiti e misure fissati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 40 Decadenza, dimissioni e surroga dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio devono darne comunicazione scritta al Sindaco prima dell'inizio della terza seduta consecutiva disertata o entro i successivi dieci giorni, indicando le motivazioni dell' impedimento.
3. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza ingiustificata e maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera nel merito della decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte dall'interessato.
5. Le dimissioni del Consigliere Comunale debbono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, come prescritto dall'art. 141, comma 5, della L. 267/2000.

ARTICOLO 41 Norme di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti ed allo statuto.

ARTICOLO 42 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento si applica la normativa sopravvenuta.